

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTUROLI, VESPIGNANI, FERRI GIANCARLO, LOPERFIDO,
ACCREMAN, BORSARI, LUSOLI, TAGLIAFERRI, GORRERI**

Presentata il 19 ottobre 1967

**Nuove norme per l'assunzione di mutui e relativa delegabilità
da parte degli enti locali**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I limiti e le condizioni che la legge stabilisce per l'assunzione dei mutui per il finanziamento di opere pubbliche da parte degli enti locali possono, sostanzialmente, così sintetizzarsi:

che lo scopo del finanziamento riguardi opere pubbliche di carattere obbligatorio;

che il bilancio dell'ente sia in grado di assicurare la copertura dell'annualità di ammortamento del contraendo mutuo;

che il bilancio disponga di un margine di garanzia sui cespiti di entrata per assicurare, alla scadenza delle rate, il puntuale pagamento della quota di capitale e dei relativi interessi;

esistono poi altre condizioni fra cui quella derivante dall'articolo 300 della legge comunale e provinciale secondo cui « ... nessun mutuo può essere contratto dai comuni e dalle province se gli interessi di esso, aggiunti a quello dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere la somma da iscrivere a bilancio per il servizio degli interessi ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo ».

I cespiti d'entrata generalmente ammessi ed accettati a garanzia delle operazioni di mutuo sono la sovrimposta sui terreni e quella sui fabbricati.

Al proposito l'articolo 75 del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, reca testualmente: « Le annualità sono garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuoterle.

Possono accettarsi in garanzia dei prestiti anche le delegazioni sul Tesoro dello Stato per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purché concorrano le seguenti condizioni:

a) che il debito dello Stato sia liquido;

b) che non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro;

c) che non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

Può essere data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato o con deposito di detta rendita nella Cassa depositi e prestiti ».

Va sottolineato, per quanto riguarda il secondo e terzo comma del suddetto articolo, che le condizioni dettate non sono facilmente dimostrabili e che, comunque, il rilascio è di difficile attuazione dovendosi ottenere l'adesione del Tesoro dello Stato.

Sempre secondo la legislazione vigente, l'articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, autorizza le province a rilasciare delegazioni sui contributi, concorsi o canoni dovuti dallo Stato per l'uso di stabili adibiti a taluni servizi statali (prefetture, uffici di pubblica sicurezza, servizi antincendi, archivi di Stato, uffici leva) quando le province provvedano alla costruzione degli immobili occorrenti. In caso di insufficienza o mancanza di detti cespiti, le delegazioni possono essere rilasciate sull'addizionale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Con l'articolo 31 della stessa legge i comuni e le province sono stati autorizzati a sostituire le delegazioni rilasciate sulla soppressa addizionale all'imposta sui redditi agrari, con delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e sulla relativa addizionale provinciale e, in mancanza, sulla compartecipazione all'IGE.

Per i comuni particolari disposizioni allargano la possibilità di rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo (nel limite di 4/5) ecc.

Al proposito si può ricordare che l'articolo 9 dei capitoli normali per la riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto ministeriale 18 settembre 1923, stabilisce che l'esattore comunale è tenuto ad accettare delegazioni sulle tasse comunali.

Si potrebbe sostenere che il ricevitore provinciale ha, nei confronti della provincia, gli stessi obblighi dell'esattore, ma sta di fatto che tali delegazioni non vengono gradite dagli istituti mutuanti.

La legge 3 febbraio 1963, n. 56 ha autorizzato i comuni e le province che contraggono mutui per il pareggio dei bilanci 1962, 1963 e 1964 a rilasciare delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, nonché sull'imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'IGE. Con legge 19 maggio 1965, n. 594 e legge 6 agosto 1966, n. 637 tale facoltà è stata estesa agli anni 1965, 1966, 1967 e 1968.

Infine, la legge 15 marzo 1965, n. 124 relativa agli interventi per la ripresa dell'economia nazionale ammette la garanzia dello Stato per le opere ivi contemplate assistite da contributo o concorso dello Stato, ma soggiunge che la garanzia decade quando i comuni e le province dispongano di cespiti delegabili, cespiti che per altro non vengono specificati.

Tutto ciò dimostra che l'istituto della delegazione dei cespiti d'entrata degli enti locali deve avere un'organica ed urgente disciplina.

Ciò permetterebbe agli enti locali di poter offrire adeguate garanzie per ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione di opere pubbliche proprie ai loro fini istituzionali.

Esaminando in modo specifico i cespiti di entrata, considerati nella presente proposta di legge, può dirsi:

la sovrimposta sui terreni, che un tempo costituiva risorsa principale dei bilanci locali, fa registrare di anno in anno diminuzioni dovute, fra le altre cause, al passaggio di terreni ad aree fabbricabili;

la sovrimposta sui fabbricati, che col blocco totale degli affitti aveva perduto il carattere di cespiti di rilievo, aveva poi iniziato una curva di ripresa; con la legge 23 febbraio 1960, n. 131 — che portava una profonda modificazione nel sistema di accertamento del reddito la cui determinazione non era più riferita ai fitti correnti, bensì ai redditi catastali del triennio 1937-1939 maggiorati con aliquote fisse da 30 a 75 volte secondo la destinazione della costruzione — si aveva un ulteriore incremento del gettito di questo tributo.

L'addizionale ICAP operando sui redditi mobiliari, segue lo sviluppo delle attività economiche e principalmente di quelle industriali e commerciali. Dalla riforma operata con legge 11 gennaio 1951, n. 25 il gettito considerato ha avuto uno sviluppo notevole. È certo che il gettito di questo tributo potrà ancora recare notevoli benefici ai bilanci locali, specie nelle zone a crescente iniziativa industriale e commerciale.

Le compartecipazioni a tributi erariali, infine, possono ancora assicurare incrementi d'entrata sempre che l'economia si mantenga in fase di ripresa. Occorre tuttavia aver presente che col 1970 andrebbero a cessare le compartecipazioni IGE date a titolo di indennizzo per perdite di imposte soppresse.

Tracciato così rapidamente il quadro delle fondamentali entrate tributarie della provincia si può pervenire alla conclusione che, qualora venisse approvata la presente proposta di legge, le ipotesi previste nei piani poliennali delle province e dei comuni troverebbero la necessaria concretezza e, da qui, la conseguente possibilità per le amministrazioni provinciali di poter ottenere i finanziamenti necessari per attuare gli investimenti previsti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per provvedere al finanziamento delle opere pubbliche inerenti ai loro fini istituzionali, le province e i comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine e con gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali o parastatali.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (ICAP).

ART. 2.

Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulla sovrimposta fondiaria, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (ICAP).

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti ed istituti finanziari.